1. La direttiva n. 70/524, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, come emendata prima dell'adozione della direttiva n. 84/587, contemplava un'armonizzazione che escludeva la possibilità per gli Stati membri di valersi dell'art. 36 del trattato per imporre, in occasione dell'importazione da altri Stati membri di alimenti zootecnici contenenti additivi, provvedimenti nazionali destinati a garantire l'identificazione e la purezza degli additivi stessi. Essa non contemplava invece un'armonizzazione tale da privare gli Stati membri della possibilità di valersi dell'art. 36 per quanto riguarda le norme di controllo sanitario da applicarsi agli operatori.

2. L'art. 30 del trattato va interpretato nel senso che un provvedimento nazionale che sottoponga ad autorizzazione preventiva l'importazione di alimenti zootecnici contenenti degli additivi costituisce una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ai sensi dell'art. 30 del trattato.

3. Una tassa annuale, imposta da uno Stato membro in modo identico agli importatori di alimenti contenenti additivi ed ai produttori nazionali delle stesse merci ed intesa a coprire le spese sostenute dallo Stato in occasione del controllo dei campioni prelevati a norma della direttiva n. 70/524, è compatibile con gli artt. 9 e 95 del trattato nonché con detta direttiva.

RELAZIONE D'UDIENZA

presentata nella causa 29/87 *

I — Antefatti e fase scritta del procedimento

1. Il Consiglio ha adottato, nel settore degli alimenti per animali, parecchie direttive, in particolare le direttive 23 novembre 1970, 70/524, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270, pag. 1), 17 dicembre 1973, 74/63, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (GU 1974, L 38, pag. 31) e 2 aprile 1979, 79/373, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali (GU L 86, pag. 30). Lo scopo comune delle direttive è quello di aumentare la produttività dell'agricoltura, migliorando la qualità della produzione animale attraverso l'utilizzazione « di alimenti per animali idonei e di buona qualità » (vedansi primo e secondo punto della loro motivazione).

In questo contesto, la direttiva 70/524 (in prosieguo: la « direttiva »), modificata dalla prima direttiva di modifica del Consiglio 28 aprile 1973, 73/103 (GU L 124, pag. 17) e

* Lingua processuale: il danese.

dalla seconda direttiva di modifica del Consiglio 28 aprile 1975, 75/296 (GU L 124, pag. 29) ha come obiettivo particolare quello di definire gli aspetti che richiedono un controllo speciale soprattutto in relazione alla loro incidenza sulla salute animale (vedansi punti 5-11 della motivazione della direttiva). La terza direttiva di modifica del Consiglio 29 novembre 1984, 84/587 (GU L 319, pag. 13) è entrata in vigore (con l'eccezione del nuovo art. 13, n. 3, della direttiva 70/524) il 3 dicembre 1986.

La direttiva definisce gli alimenti per animali come sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi destinati all'alimentazione degli animali per via orale; gli additivi come le « sostanze che, incorporate negli alimenti per gli animali », possono « influire sulle caratteristiche di questi alimenti o sulla produzione animale ».

Il principio base della direttiva, formulato al punto 8 della motivazione e all'art. 3, è che solo gli additivi elencati nell'allegato I, e solo alle condizioni ivi indicate, possono essere contenuti negli alimenti per animali. L'allegato I, modificato a più riprese, contiene una nomenclatura estensiva di additivi con tenori ora minimi e massimi, ora solo massimi. Tale allegato menziona, ad esempio, la virginiamicina sotto la voce « antibiotici » in una forcella tenore minimo-massimo di 5-20 mg per kg di alimento completo.

La direttiva contempla due meccanismi di decisione:

a) L'art. 6, n. 1, dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione, stabilisce le modifiche da apportare all'allegato I. Un n. 1 bis, aggiunto dalla direttiva 73/103, consente di modificare gli allegati « tenuto conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche » e un n. 3, aggiunto dalla direttiva 75/296, consente di determinare i criteri concernenti la composizione e la purezza nonché le proprietà fisico-chimiche e biologiche, secondo la procedura di cui all'art. 16 bis, aggiunto dalla direttiva 73/103, ossia previo parere del « Comitato permanente degli alimenti per animali » istituito dalla decisione del Consiglio 20 luglio 1970 70/372 (GU L 170, pag. 1).

b) L'art. 7, anch'esso modificato dalla direttiva 73/103, consente agli Stati membri di sospendere provvisoriamente la quantità massima fissata in caso di pericolo per la salute degli animali o per quella umana, con l'obbligo di informarne gli altri Stati membri e la Commissione. Tale comunicazione fa scattare una procedura d'urgenza anch'essa del tipo di quella del « comitato di gestione ».

L'art. 10 della direttiva elenca le prescrizioni obbligatorie per quanto riguarda le indicazioni che debbono figurare sull'imballaggio o sull'etichetta, in particolare per gli antibiotici. Risulta dall'art. 12 che le indicazioni considerate vanno redatte in danese per le merci destinate alla Danimarca. L'art. 10, n. 4, dispone che « è vietata qualsiasi altra menzione relativa agli additivi diversa da quelle previste dalla presente direttiva ». Inoltre, risulta dall'art. 13 della direttiva che uno Stato membro non può apportare restrizioni alla messa in commercio degli alimenti conformi alla direttiva, salvo le eccezioni contemplate da quest'ultima. Infine l'art. 15 impone agli Stati membri di adottare tutte le opportune disposizioni perché il controllo

ufficiale degli alimenti per animali in ordine all'osservanza delle condizioni stabilite dalla direttiva sia effettuato, almeno a campione, durante la commercializzazione.

2. Le disposizioni di diritto danese pertinenti nella presente controversia sono le seguenti:

a) Il decreto ministeriale 11 maggio 1981 n. 222 del Ministero dell'agricoltura, emendato tra l'altro dal decreto 9 febbraio 1982 n. 38, prescrive che nessun antibiotico, coccidiostatico, o altro medicinale o sostanza che favorisca la crescita, può essere aggiunto ad alimenti per animali ed altresì che gli alimenti per animali contenenti dette sostanze non possono essere importati, a meno che il prodotto di cui trattasi sia stato iscritto nel registro tenuto dalla commissione del Ministero dell'agricoltura competente per gli additivi che possono essere aggiunti agli alimenti per animali. L'obbligo di registrazione per gli alimenti composti per animali prodotti in Danimarca è disciplinato dall'art. 4, n. 1, del decreto mentre l'obbligo corrispondente per l'importazione di alimenti composti per animali si trova sancito nell'art. 4, n. 2, del predetto decreto.

b) A norma dell'art. 17, n. 2, dello stesso decreto, unitamente alle condizioni di registrazione stabilite dalla commissione ministeriale del ministero dell'agricoltura competente per le sostanze aggiunte agli alimenti per animali, la vendita in Danimarca di alimenti per animali contenenti additivi come quelli considerati al punto 1 è subordinata alla condizione che sull'imballaggio sia indicato che l'additivo considerato, contraddistinto dal numero di registrazione assegnatogli, è stato approvato dalla predetta commissione ai fini della sua utilizzazione a scopo commerciale in quanto additivo aggiunto ad alimenti per animali. Per quanto concerne gli alimenti per animali prodotti in Danimarca, norme relative al numero di registrazione attribuito agli additivi e al connesso controllo sono contenute nell'art. 4 del precitato decreto.

c) Gli artt. 14 e 17 di questo stesso decreto stabiliscono che la produzione o l'importazione di alimenti per animali contenenti i suddetti additivi non possono avvenire senza la previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura. Dalla legge e dal contenuto dell'autorizzazione risulta che quest'ultima può essere revocata in ogni momento dal Ministero dell'agricoltura in caso, tra l'altro, di inosservanza delle condizioni a cui era subordinata l'autorizzazione.

d) L'art. 19 del decreto del ministro dell'agricoltura 12 ottobre 1977 n. 529 dispone che i titolari dell'autorizzazione sono tenuti a pagare una tassa annuale. La tassa relativa all'autorizzazione veniva soppressa il 1° aprile 1981 in relazione alla sostituzione del decreto del 1977 con il decreto 11 maggio 1981 n. 222.

3. La Dansk Denkavit ApS (in prosieguo: « Denkavit ») fa parte dello stesso gruppo di un'impresa olandese che fabbrica alimenti composti per animali contenenti additivi, ed in particolare un antibiotico detto « virginiamicina ». Dal 1981, la Denkavit importa in Danimarca alimenti composti per animali provenienti dall'impresa olandese e si con-

forma, a tal fine, agli obblighi precitati imposti dalle autorità danesi.

Ritenendo tuttavia che tali obblighi fossero contrari al diritto comunitario, quanto meno allo stato in cui esso si trovava prima del 3 dicembre 1986 (data di entrata in vigore della terza direttiva di modifica 84/587), la Denkavit intentava dinanzi all'Østre Landsret, nel settembre 1981, un'azione diretta a far dichiarare che il Ministro danese dell'agricoltura non aveva titolo, in base al diritto comunitario, per imporre gli obblighi di cui sopra. Essa richiedeva pure, nel corso del giudizio, il rimborso degli importi versati come tassa annuale di autorizzazione tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1981, pari a 6 084,63 DKR.

Con ordinanza 30 gennaio 1987, l'Østre Landsret ha deciso, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, di sospendere il giudizio sino alla pronuncia della Corte di giustizia in ordine alle seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se la direttiva del Consiglio 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (direttiva 70/524/CEE), con gli emendamenti effettuati prima dell'adozione della direttiva del Consiglio 29 novembre 1984 (direttiva 84/587/CEE), avesse effettuato una tale armonizzazione che gli Stati membri, per quanto riguarda l'importazione da altri Stati membri di alimenti per animali contenenti additivi, non potessero assolutamente invocare l'art. 36 del trattato CEE nell'ambito di provvedimenti nazionali intesi a garantire l'identificazione di additivi nonché la purezza di tali sostanze.

2) In caso di soluzione negativa della questione n. 1, se cionondimeno, l'armonizzazione effettuata prima della detta direttiva 84/587/CEE in ordine alle prescrizioni relative all'imballaggio e all'etichettatura degli alimenti per animali fosse tale che l'art. 36 non potesse assolutamente essere invocato nell'ambito di una disciplina nazionale in base alla quale fosse obbligatorio indicare sugli imballaggi l'autorizzazione, da parte di un'autorità nazionale, con un determinato numero di registrazione, del prodotto usato come additivo.

3) Se l'art. 30 del trattato CEE si debba interpretare nel senso che esso vieta una disposizione nazionale con la quale uno Stato membro prescrive che l'importazione da altri Stati membri di alimenti per animali contenenti gli additivi nominati nella direttiva 74/524/CEE può essere effettuata unicamente attraverso un'« autorizzazione », rilasciata una volta per tutte, (sotto forma di un documento così denominato, rilasciato a favore dell'impresa) *qualora* un'autorizzazione del tutto corrispondente sia prescritta per i produttori nazionali, *qualora* tali modalità costituiscano per le autorità la sola via per conoscere quali siano le imprese nelle quali si debbano effettuare i controlli a norma della detta direttiva, *qualora* le leggi non contengano apposite disposizioni per il rilascio o la revoca dell'autorizzazione e al riguardo si possa partire dal presupposto che la reiezione della domanda di autorizzazione o la revoca della stessa, a norma dei principi giuridici validi nell'ordinamento

giuridico nazionale può avvenire solo nel caso in cui le modalità connesse al processo di fabbricazione dei prodotti lo impongano per motivi imperiosi di sanità umana o animale, *qualora* l'autorizzazione amministrativa sia rilasciata in pratica entro poche settimane in seguito ad una domanda che deve contenere unicamente il nome e l'indirizzo dell'importatore e *qualora* l'autorizzazione, nella prassi amministrativa, non sia stata finora negata né revocata ad alcun importatore.

4) Se la direttiva del Consiglio 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (direttiva 70/524/CEE), con gli emendamenti effettuati prima dell'adozione della direttiva del Consiglio 29 novembre 1984 (direttiva 84/587/CEE), contemplasse un'armonizzazione tale da privare gli Stati membri della facoltà di invocare l'art. 36 del trattato CEE in relazione ad un provvedimento nazionale come quello descritto nella questione n. 3.

5) Se fosse compatibile col diritto comunitario, in particolare con gli artt. 9 e 95 del trattato CEE nonché con la predetta direttiva 74/524/CEE, che uno Stato membro riscuotesse una tassa annuale dalle imprese titolari dell'autorizzazione di cui trattasi nella questione n. 3, *qualora* la tassa fosse riscossa nella stessa misura nei confronti sia dei produttori nazionali che degli importatori e *qualora* l'importo totale così riscosso corrispondesse alle spese sostenute per il controllo dei campioni prelevati a norma della direttiva 70/524/CEE ».

4. L'ordinanza dell'Østre Landsret è stata registrata nella cancelleria della Corte il 2 febbraio 1987.

5. In conformità all'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia hanno presentato osservazioni scritte la società Dansk Denkavit ApS, attrice nella causa principale, con l'avv. Karen Dyekjaer-Hansen, del foro di Copenaghen, il governo danese ed in particolare il Ministero dell'agricoltura, convenuto nella causa principale, rappresentato dal sig. Jørgen Molde, consigliere giuridico del governo danese, e dall'avv. Gregers Larsen, del foro di Copenaghen, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Richard Wainwright e dal sig. Jens Christoffersen, membro del suo servizio giuridico.

6. La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Con decisione 30 settembre 1987, adottata in applicazione dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte ha assegnato la causa alla seconda sezione.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

A — *Osservazioni presentate dalla Dansk Denkavit Aps*

1. L'attrice nella causa principale sostiene che dalla formulazione dell'art. 13 della direttiva 70/524 risulta che quest'ultima è una direttiva « massimale » avente lo scopo di realizzare in maniera completa lo scopo di armonizzare gli additivi utilizzati negli ali-

menti per animali. Tale armonizzazione si estende anche alla procedura comunitaria particolare ai fini della fissazione dei requisiti di purezza e di identificazione delle sostanze di cui all'art. 6, n. 3, della diretta nella versione della seconda direttiva di modifica 75/296. Per giunta, essa osserva che in questa materia la Corte ha più volte dichiarato che l'armonizzazione era pienamente realizzata (vedansi sentenze 5 ottobre 1977, causa 5/77, Tedeschi, Racc. 1977, pag. 1555; 3 ottobre 1985, causa 28/84, Germania, Racc. 1985, pag. 3097, e causa 195/84, Denkavit, Racc. 1985, pag. 3181).

È contrario ad ogni logica considerare completa l'armonizzazione a seguito dell'applicazione della direttiva 84/587, che non comporta alcuna modifica strutturale nell'economia stessa della direttiva rispetto alla direttiva 70/524, ma non compiuta per quanto riguarda il periodo precedente. La direttiva 84/587 sostituisce la procedura ad hoc facoltativa di cui all'art. 6, n. 3, della direttiva 70/524 con una procedura di approvazione sistematica per taluni additivi e dispone che tale procedura di approvazione, la cui applicazione non dipende più dalla diligenza della Commissione o degli Stati membri, sia obbligatoria; essa non ha lo scopo di realizzare un'armonizzazione non ancora compiuta nella materia.

Un obbligo di registrazione dei prodotti, come quello di cui trattasi nella causa principale, costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione; dato che tale obbligo non figurava nella direttiva e non può essere considerato come rientrante nell'art. 15 della direttiva, gli Stati membri non possono avvalersi dell'art. 36 onde giustificare un obbligo siffatto. Ne consegue che solo la procedura contemplata dalla direttiva ai sensi del suo art. 6, n. 3, poteva servire a risolvere eventuali problemi di sanità pubblica che il provvedimento di cui è causa pretende di fronteggiare.

L'attrice nella causa principale propone pertanto una soluzione in senso affermativo della prima questione.

2. L'obbligo di etichettatura costituisce di per sè un provvedimento autonomo rientrante nell'ambito dell'art. 30 del trattato. L'incompatibilità dell'obbligo di etichettatura con la direttiva risulta dalla norma generale di cui all'art. 13 nonché dalla disposizione specifica dell'art. 10, n. 4; l'informazione secondo cui l'additivo è registrato con un numero determinato costituisce un'indicazione non menzionata nell'art. 10 né contemplata nella direttiva in generale.

Tale interpretazione è pure confortata dal punto B dell'allegato V all'art. 107 del trattato di adesione della Gran Bretagna, dell'Irlanda e della Danimarca alla Comunità europea. Essa sottolinea inoltre che la Danimarca non si è mai avvalsa dell'art. 7 della direttiva, che contempla una procedura d'urgenza, per giustificare il mantenimento di obblighi nazionali particolari allo scadere del periodo transitorio.

Tenuto conto del fatto che essa suggerisce una soluzione affermativa alla prima questione, l'attrice nella causa principale propone che la seconda questione venga considerata senza oggetto. In via subordinata, essa propone di risolvere tale questione in senso affermativo.

3. L'obbligo di un'autorizzazione quale quella considerata nella terza questione costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione e rientra pertanto nel divieto sancito dall'art. 30 del trattato.

4. L'armonizzazione completa prescritta dalla direttiva 70/524 è tale da impedire agli Stati membri di esigere dall'impresa, sulla base dell'art. 36 del trattato, il possesso di un'« autorizzazione » come quella descritta nella terza questione. Anche se non viene fatta menzione in maniera specifica delle preoccupazioni che sono all'origine dell'obbligo di autorizzazione, l'armonizzazione intervenuta tramite la direttiva 70/524 si estende a tutte le preoccupazioni di cui presumibilmente deve tener conto una normativa nazionale.

L'attrice nella causa principale propone pertanto di risolvere la quarta questione in senso affermativo.

5. Una tassa il cui obiettivo sia quello di finanziare un provvedimento contrario al diritto comunitario, o che sia riscossa in connessione con tale provvedimento, è essa stessa illegittima (vedansi sentenze 13 dicembre 1983, causa 222/82, Apple and Pear Development Council, Racc. 1983, pag. 4083; 12 giugno 1986, causa 50/85, Schloh, Racc. 1986, pag. 1863 e 25 novembre 1986, causa 218/85, Le Campion, Racc. 1986, pag. 3513).

L'attrice nella causa principale si basa anche su di un'esame fondato sul sistema di controllo istituito dalla direttiva (vedansi artt. 15 e 16); essa fa valere che le merci importate sono già assoggettate al sistema di controllo della direttiva nello Stato membro esportatore, cosicché esse sono sottoposte a questo sistema di controllo in Danimarca per la seconda volta e ad uno stadio successivo. Invece i prodotti danesi sono controllati per la prima volta in Danimarca. A seguito del completamento dell'armonizzazione, lo stadio dell'importazione e lo stadio della fabbricazione non possono essere considerati comparabili ai fini dell'imposizione di una tassa interna, in conformità con l'art. 9 del trattato. Pertanto, una tassa come quella considerata dalla quinta questione è contraria all'art. 9.

In secondo luogo, essa sostiene che la tassa suddetta colpisce la produzione straniera in maniera più pesante della produzione interna nel senso che la tassa colpisce ogni importatore in quanto tale, mentre all'interno la tassa colpisce il produttore stesso.

In subordine, essa ritiene che nel caso in cui la tassa considerata debba essere ritenuta un'imposizione interna, essa è incompatibile con l'art. 95 del trattato in quanto essa colpisce i prodotti importati in un'altro stadio di commercializzazione e più duramente (vedasi sentenza 16 dicembre 1986, causa 200/85, Italia, Racc. 1986, pag. 3953).

B — *Osservazioni presentate dal governo danese*

1. Anteriormente alla direttiva di modifica 84/587, non esisteva un'armonizzazione completa dell'insieme dei provvedimenti da adottare nei confronti degli alimenti per animali contenenti additivi; il governo danese rileva che la direttiva mostra, all'art. 6, n. 3, nella sua versione emendata dalla direttiva 75/296, di non essere esaustiva, disponendo che solo successivamente saranno fissati i criteri relativi alla composizione e alla purezza delle sostanze autorizzate. Inoltre, esso fa valere che dalla sentenza della Corte 27 marzo 1985 (causa 73/84, Denkavit Fut-

termittel, Racc. pag. 1013, punti 12 e 13 della motivazione) risulta che i provvedimenti necessari per la tutela della salute non hanno formato oggetto di armonizzazione nel settore degli additivi nell'alimentazione degli animali ma spetta agli Stati membri adottare i provvedimenti di controllo necessari nell'ambito dell'art. 36 del trattato. Gli Stati membri possono pertanto far valere l'art. 36 del trattato per quanto riguarda i provvedimenti nazionali destinati a garantire l'identificazione e la purezza dei prodotti utilizzati come additivi.

Il governo danese sostiene che il sistema istituito a livello comunitario della direttiva 84/587 si fonda sugli stessi principi base del sistema danese di cui trattasi nella causa principale. In questo ambito, si deve necessariamente escludere che il Consiglio possa aver ritenuto che un'armonizzazione completa fosse stata realizzata già prima della direttiva 84/587. Ne consegue che l'obbligo in Danimarca di registrazione del prodotto a base di additivi, di indicare il numero di registrazione sull'imballaggio, nonché l'autorizzazione dell'impresa possono essere mantenuti qualora soddisfino ai criteri sanciti dall'art. 36 del trattato CEE. Al riguardo, esso sottolinea che l'attrice nella causa principale non ha mai contestato che gli obblighi della normativa danese corrispondano ad una necessità al fine di conseguire gli obiettivi dell'art. 36.

Il governo danese propone pertanto di risolvere globalmente le questioni da 1) a 4) nei seguenti termini:

« All'epoca che viene in rilievo, prima dell'adozione della direttiva del Consiglio 29 novembre 1984, 84/587/CEE, di modifica della direttiva 70/524/CEE, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, gli Stati membri non erano privati di ogni possibilità di far valere l'art. 36 del trattato CEE per quanto riguarda provvedimenti nazionali destinati a garantire l'identificazione dei prodotti utilizzati come additivi nonché la purezza di tali sostanze. I provvedimenti nazionali descritti nell'ordinanza di rinvio dell'Østre Landsret possono quindi essere mantenuti in essere qualora soddisfino ai criteri contenuti nell'art. 36 del trattato CEE la cui osservanza non è contestata ».

2. Nel caso di soluzione positiva della prima questione, il governo danese sostiene che la direttiva non contiene un'armonizzazione particolare degli obblighi relativi all'indicazione del numero di registrazione sugli imballaggi. E impossibile controllare il rispetto degli obblighi sanitari sulla sola base dei campioni specificamente contemplati all'art. 15. L'obbligo di apporre sull'imballaggio indicazioni diverse da quelle considerate all'art. 10 è quindi necessario e giustificato. D'altro canto, l'indicazione del numero di registrazione non costituisce una « menzione relativa agli additivi » ai sensi dell'art. 10, n. 4; tale articolo riguarda invece soltanto l'indicazione delle sostanze elencate all'allegato I che sono state utilizzate e non i problemi concernenti le impurità.

3. La normativa concernente l'« autorizzazione » quale quella di cui alla terza questione, che impone alle imprese di comunicare alle autorità amministrative la loro ragione sociale e il loro indirizzo prima che esse avviino l'iter di produzione o di importazione, non può essere considerata come un provvedimento rientrante nell'ambito dell'art. 30 del trattato.

4. In ogni caso, la normativa riguardante l'« autorizzazione » quale descritta nella

terza questione è giustificata in applicazione del combinato disposto dell'art. 36 del trattato e dell'art. 15 della direttiva. Quest'ultima norma impone agli Stati membri l'obbligo di adottare i provvedimenti di controllo necessari alla tutela della salute lasciando agli Stati membri il compito di elaborare tali provvedimenti in dettaglio.

5. Il governo danese ritiene che la legittimità della riscossione di una tassa annuale come quella considerata dal giudice nazionale dipenda da un'interpretazione dell'art. 95 del trattato e non possa essere considerata come una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale. La tassa è imposta secondo criteri uniformi e obiettivamente giustificati; è pertanto lecito riscuotere una tassa siffatta, di importo uniforme, da ciascun operatore, si tratti di un'impresa nazionale o di un'importatore, anche se talune imprese hanno una cifra d'affari più consistente di altre (vedasi sentenza 28 gennaio 1981, causa 32/80, Kortmann, Racc. 1981, pag. 251, punti 27 e 28 della motivazione).

Infine, il governo danese osserva che la direttiva non verte sul problema di stabilire quali tasse possano essere imposte dagli Stati membri entro i limiti dell'art. 95 del trattato per i provvedimenti di controllo che debbono essere applicati. Esso rinvia, al riguardo, alle sentenze pronunziate dalla Corte il 30 novembre 1978 (causa 31/78, Bussone, Racc. 1978, pag. 2429) e il 15 settembre 1982 (causa 233/81, Denkavit Futtermittel, Racc. 1982, pag. 2933).

Il governo danese suggerisce quindi di risolvere la quinta questione nei seguenti termini:

« Una tassa annuale riscossa per uno stesso importo da importatori di alimenti per animali contenenti additivi e da produttori nazionali di questi stessi prodotti costituisce un'imposizione interna compatibile con l'art. 95 del trattato CEE. La riscossione di una tassa siffatta per coprire le spese dei provvedimenti di controllo necessari non è contraria alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1970, 70/524/CEE, quale successivamente emendata ».

C — *Osservazioni presentate dalla Commissione*

1. Secondo la Commissione, risulta chiaramente dall'art. 3 e dall'allegato I nonché dall'art. 13 della direttiva 70/524 che essa intende istituire un sistema completo per il controllo dell'autorizzazione degli additivi, della loro quantità e della loro utilizzazione, che osta a che gli Stati membri applichino a fini di tutela della salute provvedimenti diversi da quelli da essa stabiliti. La terza direttiva di modifica, la direttiva 84/587, non cambia minimamente tale interpretazione.

2. Le disposizioni dell'art. 3 e dell'allegato I nonché quelle dell'art. 10 della direttiva 70/524 sono dirette a formare un'elencazione tassativa degli « obblighi di indicazioni esterne » a cui debbono rispondere gli additivi destinati agli alimenti per animali. Tale interpretazione è confermata dall'art. 10, n. 4, nonché dall'art. 13 della stessa direttiva.

La Commissione propone pertanto una soluzione affermativa delle due prime questioni.

3. L'obbligo di ottenere un'autorizzazione imposto all'impresa importatrice rientra nel divieto sancito dall'art. 30. È evidente che tale obbligo « può ostacolare il commercio » (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. 1974, pag. 837, in particolare pag. 852).

4. La direttiva 70/524 non è diretta a stabilire norme relative all'autorizzazione che debbono ottenere le imprese che mettono in commercio alimenti per animali contenenti additivi. Prima dell'attuazione della terza direttiva di modifica, il compito di adottare norme relative alle competenze e alla capacità delle imprese che si occupano della fabbricazione degli additivi e della loro aggiunta agli alimenti per animali è lasciato agli Stati membri che possono quindi far valere l'art. 36 onde giustificare norme nazionali adottate al riguardo. La Commissione ritiene inoltre che un'« autorizzazione » alle condizioni menzionate dal giudice nazionale sia giustificata e ragionevolmente proporzionata all'obiettivo perseguito dalla tutela della salute.

Essa propone pertanto di risolvere la quarta questione in senso negativo.

5. La Commissione sostiene innanzitutto che la legittimità della tassa considerata dalla quinta questione dipende da un'interpretazione del trattato e non della direttiva 70/524. Quanto all'art. 9 del trattato, una tassa siffatta, facendo parte di un sistema di tributi interni applicato secondo gli stessi criteri agli importatori e ai produttori nazionali, non è incompatibile con tale articolo (vedasi in particolare, sentenza 28 gennaio 1981, causa 32/80, Kortmann, Racc. 1981, pag. 251).

La Commissione precisa poi, quanto all'art. 95, che una tassa annuale riscossa nei confronti dei produttori e degli importatori secondo gli stessi criteri, di guisa che gli importatori non debbano sopportare un onere maggiore rispetto ai produttori nazionali, non costituisce un'imposizione sui prodotti ai sensi dell'art. 95.

La Commissione propone pertanto di risolvere la quinta questione in senso affermativo.

T. F. O'Higgins
giudice relatore